



I 02

I5356

**Federazione Nazionale Collegi
Infermieri professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d'Infanzia**

**Regolamento disciplinante
l'attività degli organi
della Federazione Nazionale
dei Collegi IPASVI**

***Approvato con delibera del Comitato Centrale n. 126/2014 del 1/6/2014
Approvato nell'Assemblea straordinaria del Consiglio Nazionale del 28/6/2014
Recepito dal Comitato Centrale con delibera n. 146/2014 del 5/7/2014
Inviato ai sensi dell'art. 35 DPR 221/50 al Ministero della salute con nota
Prot. 3529/l. del 4/7/2014***



TITOLO I

Definizione

Articolo 1

Organi della Federazione Nazionale Collegi IPASVI

1. La Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi è un ente pubblico non economico di tipo associativo con autonomia finanziaria, non ricompreso nell'elenco delle Pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 196/2009.

2. I suoi organi sono:

- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Centrale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO II

Consiglio Nazionale

Articolo 2

Composizione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Collegi Provinciali i quali hanno diritto di voto.

2. Possono essere ammessi, su proposta dei Presidenti provinciali previo assenso del Presidente della Federazione, anche Consiglieri provinciali ovvero soggetti esterni fino ad un massimo di 4 persone.



Articolo 3

Funzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale:
 - a. ogni tre anni, elegge il Comitato Centrale;
 - b. su proposta del Comitato Centrale, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. su proposta del Comitato Centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione;
 - d. su proposta del Comitato Centrale approva i Regolamenti interni/Linee guida della Federazione Nazionale.
2. Nelle elezioni del Comitato Centrale, al fine di rispettare la diversa rappresentatività degli iscritti a ciascun Collegio provinciale, ciascun Presidente dispone di un voto ogni 200 iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo Albo.
3. In tutte le altre votazioni ogni Presidente di Collegio o suo delegato (Consigliere) ha a disposizione un voto.

Articolo 4

Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Nazionale sono ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie le adunanze:
 - a. del mese di febbraio di ogni anno per l'esame e l'approvazione dei Bilanci della Federazione Nazionale Collegi IPASVI secondo le modalità del Regolamento di Contabilità;



- b. quella successiva alla elezione dei Consigli Direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti dei Collegi provinciali, da tenersi non oltre il mese di marzo, per l'elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti (vedi apposito Regolamento).
2. Tutte le altre adunanze sono da considerarsi adunanze straordinarie.

Articolo 5

Convocazione delle adunanze. Ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio Nazionale è a cura del Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI., mediante indicazione delle date, del luogo dell'adunanza – comunque nel territorio dello Stato italiano – nonché l'ordine del giorno, nell'ambito del quale non è ammessa l'indicazione di punti generici mediante espressioni come 'varie ed eventuali' e assimilate. La convocazione per l'adunanza del Consiglio Nazionale è effettuata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata o posta prioritaria. Per le adunanze straordinarie è ammessa la convocazione di urgenza. In questo caso il termine dell'avviso è ridotto a 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza con la sola modalità della posta certificata.

2. Le adunanze straordinarie possono essere convocate dal Comitato Centrale oppure su richiesta sottoscritta da un numero di Presidenti di Collegio che rappresenti almeno un sesto dei componenti il Consiglio Nazionale.

In questo ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e l'Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, previa adozione da parte del Presidente degli atti prodromici necessari ai sensi del presente Regolamento.

3. Il quorum costitutivo per la validità dell'assemblea è pari ad almeno 1/4 (un quarto) dei Presidenti dei Collegi provinciali. Se un componente del Comitato Centrale riveste anche la carica di Presidente di Collegio, egli è sostituito - ai fini della partecipazione al Consiglio



Nazionale – dal Vice Presidente ovvero può delegare per iscritto altro componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Presidenza e segreteria delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI. e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Ove entrambi fossero impossibilitati l'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere delegato dal Presidente.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio Nazionale sono svolte dal Segretario della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI..

Articolo 7

Riservatezza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Nazionale non sono pubbliche.
2. Possono prendervi parte i componenti di diritto, i membri del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti. I Presidenti dei Collegi provinciali possono essere accompagnati dai componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti del proprio Collegio come riportato all'art. 2. Questi ultimi non hanno diritto di voto, ma possono, se autorizzati dal Presidente del Collegio di appartenenza presente, prendere la parola a nome del Collegio di appartenenza.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Collegio è sostituito di diritto dal Vice Presidente del Collegio senza necessità di espressa delega. Nel caso di indisponibilità del Vice Presidente il Presidente del Collegio può delegare formalmente un componente il Consiglio Direttivo a partecipare in sua vece al Consiglio Nazionale con diritto di voto.



4. Su invito del Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI. possono intervenire alle riunioni soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato.

5. I partecipanti che desiderano registrare i lavori della seduta devono darne espressa comunicazione al Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI. e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei partecipanti.

Articolo 8

Apertura della seduta

1. Il Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI., previa verifica della presenza del quorum costitutivo all'ora fissata, apre i lavori e dirige i lavori dell'adunanza.

2. Egli regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti. Organizza, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazione e ne annunzia il risultato. Ha facoltà di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e nei casi più gravi di proporre al Consiglio Nazionale l'allontanamento dall'aula. Ha facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l'adunanza per gravi motivi.

Articolo 9

Svolgimento dei lavori

1. Una volta aperti i lavori, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, sottopone ad approvazione il verbale della seduta e/o sedute precedenti. Dopo l'approvazione del verbale/i della seduta precedente il Presidente dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

2. Per ogni argomento posto all'ordine del giorno il Presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l'utilità, in base al parere del Comitato Centrale.

3. Al fine di garantire la serenità e pertinenza all'ordine del giorno della discussione, il Presidente organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di



essi. L'ordine degli interventi è determinato di norma in base alla priorità delle richieste fatte pervenire alla Segreteria dell'adunanza, con precedenza per le mozioni d'ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione; il Presidente ha facoltà di richiamare l'oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di togliergli la parola.

4. Il Presidente ha facoltà di richiamare all'ordine anche il partecipante all'adunanza che turba lo svolgimento della medesima; dopo un secondo richiamo, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l'allontanamento dall'aula. Sulla proposta delibera il Consiglio Nazionale.

5. Ogni componente del Consiglio Nazionale, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine e mozioni conclusive.

6. Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente il Comitato Centrale. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

7. Le mozioni d'ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento. Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi uno a favore e uno contrario.

8. Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.

9. Chi intende votare contro l'approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.



10. Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.

Articolo 10

Votazione

1. Iniziata la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese.
2. Ogni componente di diritto del Consiglio Nazionale dispone, per le votazioni diverse dalle elezioni del Comitato Centrale, di un voto.
3. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione. È ammesso il voto a scrutinio segreto quando la votazione abbia ad oggetto questioni a carattere personale.
4. La votazione sul conto consuntivo e bilancio preventivo è palese. In tale votazione i membri del Comitato Centrale non hanno diritto di voto. Essi, pertanto, non vengono computati nel quorum deliberativo.
5. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Comitato Centrale.
6. Le votazioni per appello nominale seguono l'ordine alfabetico dei Collegi Provinciali.
7. Il Presidente proclama il risultato del voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l'esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto.
8. Il quorum deliberativo è della maggioranza assoluta (*secondo la formula: legittimati se in numero dispari + 1 : 2*) dei presenti all'adunanza al momento della votazione. Pertanto, le astensioni e, in caso di scrutinio segreto, le schede bianche, quelle illeggibili e quelle comunque non valide, sono computate per determinare il quorum deliberativo. A parità di



voto prevale il voto del Presidente del Comitato Centrale, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Articolo 11

Verbali delle sedute

1. Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il Segretario che può valersi di sistemi meccanici.
2. I resoconti stenografici e/o le sbobinature sono distrutti a seguito dell'approvazione del verbale stesso da parte del Consiglio Nazionale e non sono accessibili tranne nei casi di querela di falso presentate nei confronti del verbale in approvazione.
3. Il verbale descrive l'attività del Consiglio Nazionale in modo puntuale, riportando luogo, data e ora della adunanza, i presenti e gli assenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l'ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altra atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di verificare la conformità dell'iter seguito alle norme e, in ogni caso, ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale.
4. Qualora un componente del Consiglio Nazionale desideri far verbalizzare integralmente un proprio pensiero o discorso, deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.



TITOLO III

Comitato Centrale

Articolo 12

Definizione e composizione del Comitato Centrale

1. Il Comitato centrale è l'organo di governo della Federazione.
2. Esso è eletto ogni tre anni dal Consiglio Nazionale con funzioni di Assemblea Elettiva ed è composto da sette membri.
3. In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni di almeno quattro consiglieri, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale di membri del Comitato.

Articolo 13

Funzioni del Comitato Centrale

1. Ai sensi dell'art. 15 del Dleps 233/46 al Comitato centrale spetta di:
 - a. vigilare sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione infermieristica;
 - b. coordinare e promuovere l'attività dei Collegi provinciali presenti sul territorio nazionale;
 - c. designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti o organizzazioni;
 - d. dare il proprio supporto tecnico e organizzativo alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti di interesse della professione infermieristica;
 - e. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti degli Organi collegiali dei Collegi provinciali.



Articolo 14

Costituzione del Comitato Centrale

1. L'ordine del giorno della prima adunanza del Comitato Centrale prevede unicamente la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla nomina di componente il Comitato Centrale, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre giorni due successivi, formale comunicazione e giustificazione dell'impedimento per gravi motivi. Si applica l'art. 19.
2. La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto salvo che essa avvenga, per acclamazione, all'unanimità. Risulta eletto il componente il Comitato Centrale che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta nei tre primi scrutini, si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due consiglieri che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Dopo la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede nell'ordine, con distinte votazioni a scrutinio segreto ovvero, all'unanimità, per acclamazione, alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Si applicano per tali elezioni le disposizioni stabilite sopra.

Articolo 15

Funzionamento del Comitato Centrale: il Presidente

1. Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il Comitato Centrale e ne coordina l'attività.
2. Nel caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
3. La presidenza di singole sedute può essere delegata anche verbalmente dal Presidente al Vice Presidente.



4. Nel caso di assenza o di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente, la seduta è presieduta dal componente il Comitato Centrale più anziano per iscrizione nell'albo presente alla seduta.

Articolo 16

Funzionamento del Comitato Centrale: il Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente, sovrintende al personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Comitato e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Comitato Centrale, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , il registro dei pareri espressi dal Comitato Centrale, nonché gli altri registri prescritti dal Comitato Centrale stesso.
2. Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo della Federazione Nazionale.
3. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dai componenti il Comitato Centrale più giovane di età presente alla seduta che non sia il Tesoriere.

Articolo 17

Funzionamento del Comitato Centrale: il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dovuti dai Collegi Provinciali e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e a quant'altro occorra per il funzionamento degli uffici nei modi e termini stabiliti dal Comitato Centrale.



2. Il Tesoriere predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che debbono essere sottoposti all'approvazione del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti per la presentazione al Consiglio Nazionale.

Articolo 18

Funzionamento del Comitato Centrale: le sedute

1. La seduta del Comitato centrale non è aperta al pubblico, con l'eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Comitato, di norma per pareri tecnici o per l'assistenza autorizzata al Segretario.
2. Le sedute del Comitato Centrale sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC ai membri del Comitato almeno 2 giorni prima della seduta. Ove all'ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 10 giorni.
3. Le sedute si svolgono, di regola, in Roma nella sede della Federazione Nazionale ma, su richiesta del Presidente, sentiti anche per le vie brevi gli altri membri del Comitato, possono essere convocate e tenute anche in altre località del territorio dello Stato italiano.
4. **In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede della Federazione o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC almeno 24 ore prima.**
5. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
6. L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso - a pena di nullità - alla convocazione del Comitato, anche in via d'urgenza, e può essere integrato, ove risulti necessario, anche a seduta iniziata, ove la questione sia connessa con una già all'ordine del giorno. Nella redazione di esso non sono ammesse formulazioni generiche, come 'varie ed



eventuali', ed i singoli punti devono essere specificati il più possibile. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all'ordine del giorno, salvo che un componente il Comitato Centrale, all'inizio della seduta, ne chieda l'inserimento e su tale inserimento convengano, all'unanimità, tutti gli altri. In caso di motivato parere negativo del Presidente l'argomento viene inserito obbligatoriamente all'ordine del giorno della seduta successiva.

7. Il primo punto all'ordine del giorno è sempre costituito dall'approvazione del verbale della seduta precedente, col quale si apre la discussione, seguito dalle comunicazioni del Presidente e dei componenti del Comitato centrale.
8. Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a presa d'atto.
9. Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a disposizione dei componenti del Comitato centrale presso la sede del Federazione o per via telematica.
10. La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Comitato centrale almeno due giorni prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.
11. Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
12. Qualora all'ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l'invio dell'ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo. Il procedimento disciplinare è disciplinato da apposito Regolamento.



Articolo 19

Adunanza e quorum costitutivo

1. L'adunanza del Comitato Centrale è valida, in presenza della maggioranza dei Consiglieri. *(secondo la formula: legittimati se in numero dispari + 1 : 2)*
2. In mancanza del quorum costitutivo, l'inizio della seduta è differito di un'ora.
3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata.
4. L'ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.

Articolo 20

Quorum deliberativo

1. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 21

Discussione e comportamento dei Consiglieri

1. Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all'ordine del giorno, secondo l'ordine nel quale vi sono indicati. È ammessa, a richiesta sulla quale decide il Presidente, l'inversione di uno o più punti dell'ordine del giorno.
2. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, i componenti del Comitato centrale hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell'educazione, della prudenza e del rispetto, senza l'uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Comitato centrale deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un interesse diretto suo o di parenti entro il terzo grado.



Articolo 22

Votazione

1. Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Qualora la deliberazione riguardi fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o alla Federazione, la votazione può avvenire per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.
2. Terminata la discussione, nessun componente del Comitato centrale può prendere la parola se non per la dichiarazione di voto.

Articolo 23

Revoca, modifica e nullità

1. Il Comitato centrale può modificare propri provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è obbligato quando, dopo averla presa, vi ravvisi vizi. Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e integrarli. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione alle parti modificate e integrate delle precedenti deliberazioni.

Articolo 24

Il verbale

1. Il verbale documenta la volontà del Comitato centrale. I registri dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati ordinatamente presso la sede della Federazione e resi disponibili per eventuali e motivate richieste di accesso.
2. Il verbale è sottoscritto da Presidente e firmato dal Segretario dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale.



3. Il Presidente è responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni prese, il Segretario è responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della adunanza.
4. Il verbale va trasmesso in visione prima dell'approvazione ai componenti il Comitato Centrale.
5. Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono essere accolte dal presidente solo se presentate per iscritto prima della approvazione.

Articolo 25

Contenuto del verbale

1. Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:
 - a) luogo e data della seduta;
 - b) denominazione della Federazione;
 - c) indicazione degli assenti e dei presenti, comprese modifiche sopravvenute dei presenti;
 - d) ordine del giorno;
 - e) sintesi della discussione e deliberazioni adottate;
 - f) orario di inizio e di conclusione;
 - g) sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario.
2. La verbalizzazione integrale della discussione non è obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere la conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale dell'iter seguito.
3. Qualora un componente del Comitato Centrale desideri far verbalizzare integralmente un proprio intervento, deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.



Articolo 26

Le Delibere

1. Le delibere del Comitato Centrale sono atti amministrativi collegiali documentate nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi:
 - a) luogo e data della seduta;
 - b) denominazione della Federazione;
 - c) oggetto;
 - d) indicazione del numero del Verbale corrispondente;
 - e) indicazione degli assenti e dei presenti;
 - f) indicazione dell'esito della votazione;
 - g) preambolo (premesse di fatto e diritto);
 - h) la motivazione;
 - i) sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario;
2. La delibera è successivamente messa a repertorio in apposito registro.

Articolo 27

Funzionamento del Comitato Centrale: gruppi di studio e di lavoro

1. Il Comitato Centrale può istituire una o più commissioni permanenti di studio e di lavoro, determinandone, di volta in volta, finalità, obiettivi, tempi e risorse. Possono essere chiamati a farne parte anche soggetti non iscritti all'Albo.



TITOLO IV

Collegio dei Revisori

Articolo 28

Definizione e composizione del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti contestualmente con l'elezione del Comitato Centrale. Esso dura in carica per un triennio.
2. I Revisori possono essere rieletti.
3. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplente.
4. I componenti del Collegio dei Revisori eletti devono comunicare formalmente l'accettazione della carica al componente anziano entro tre giorni dall'elezione.
5. Entro otto giorni dall'avvenuta elezione, il Collegio dei Revisori viene convocato dal componente del Collegio dei Revisori più anziano di età.
6. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l'avvenuta ricezione.
7. L'ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione della carica di Presidente del Collegio dei Revisori.
8. Oltre agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento, si applicano al Collegio dei Revisori le disposizioni del Capo VIII del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Attività contrattuale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI, approvato dal Consiglio Nazionale in data 8 giugno 2013.